



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 35

IN DATA 03-03-2025

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESCRIZIONE, IMPIANTO E SOMMINISTRAZIONE DI
MICROINFUSORI E SISTEMI DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO DA PARTE DEI
MEDICI DELL'A.S.RE.M.. PROVVEDIMENTI.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 Agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il Dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico- patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro:

- delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale *"organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"* (pag.11 della sentenza);
- qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali *"ordinanze emergenziali statali in deroga"* ossi a *"misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"* (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L. n. 191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che *"fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile"* (pag.11-12 della sentenza);

VISTI

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: *"Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria"*, che stabilisce i principi fondamentali per l'organizzazione dei servizi sanitari" che stabilisce i principi fondamentali per l'organizzazione dei servizi sanitari, sottolineando l'importanza di garantire l'accesso alle cure, la qualità dei servizi e l'efficienza del sistema sanitario, elementi essenziali per la gestione delle malattie croniche come il diabete;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante *"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*, che riafferma i principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale, tra cui l'universalismo dell'assistenza, l'uguaglianza di accesso e la solidarietà, e identifica i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30*

dicembre 1992, n. 502” e relativi allegati;

VISTA la Determina del Direttore Generale per la Salute n. 201 del 17 ottobre 2018, recante “*Linee di indirizzo per la terapia insulinica con microinfusori e sistemi di monitoraggio in continuo del glucosio*” che fornisce linee guida specifiche per l'uso di microinfusori e sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, strumenti fondamentali per la gestione del diabete che consentono un controllo più preciso della glicemia e migliorano la qualità della vita dei pazienti riducendo il rischio di complicanze associate alla malattia;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, che stabilisce un quadro normativo rigoroso per la commercializzazione e l'uso di dispositivi medici nell'Unione Europea, mirando a garantire la sicurezza e l'efficacia dei dispositivi e proteggendo la salute dei pazienti attraverso la conformità a normative rigorose;

VISTE le Linee guida dell'Associazione Italiana Diabetologi (AID) e della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia (SIED), che forniscono indicazioni cliniche dettagliate e basate su evidenze scientifiche per la gestione della terapia insulinica avanzata, fondamentali per garantire ai pazienti con diabete un trattamento personalizzato, tenendo conto delle diverse esigenze cliniche e delle caratteristiche individuali dei pazienti;

VISTE le Linee guida dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA in materia di prescrizione di dispositivi per la gestione del diabete e la loro sicurezza, che stabiliscono criteri chiari e rigorosi per l'approvazione e l'uso di tali dispositivi, nonché che i medici siano adeguatamente informati sulle opzioni disponibili, promuovendo così un uso appropriato e responsabile delle tecnologie per la gestione del diabete, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a ridurre il rischio di complicanze;

CONSIDERATA la necessità di garantire equità di accesso alle cure per i pazienti diabetici, richiedendo un impegno costante al fine di ottimizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie;

DATO ATTO che l'Asrem ha evidenziato l'aumento dell'afflusso di pazienti diabetici chiedendo l'autorizzazione, in favore della diabetologia territoriale del Distretto Sanitario di Termoli, alla prescrizione e somministrazione di microinfusori e sistemi di monitoraggio continuo del glucosio;

RITENUTO che, al fine di garantire e soddisfare le esigenze del territorio regionale, occorre autorizzare l'Azienda ad espletare le attività di prescrizione e somministrazione di microinfusori e sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, presso le articolazioni aziendali che dispongano delle professionalità utili e compatibili ad erogare le prestazioni sanitarie in parola;

CONSIDERATO che i microinfusori e i sistemi di monitoraggio continuo rappresentano una tecnologia avanzata necessaria per la gestione del diabete, consentendo un controllo glicemico più preciso e personalizzato, offrendo ai pazienti la possibilità di gestire la propria condizione in modo più efficace, riducendo le fluttuazioni glicemiche e migliorando la stabilità dei livelli di glucosio nel sangue, fondamentale per prevenire episodi di ipoglicemia e iperglicemia, e per ottimizzare il trattamento insulinico;

CONSIDERATO che le evidenze scientifiche dimostrano che l'uso di microinfusori riduce il rischio di complicanze a lungo termine, migliorando la qualità di vita dei pazienti diabetici, con una diminuzione delle complicanze associate al diabete, come retinopatia, nefropatia e neuropatia;

CONSIDERATO che una distribuzione più ampia delle prestazioni sanitarie sul territorio regionale contribuirebbe significativamente a garantire un accesso più equo alle cure per tutti i cittadini riducendo le disparità esistenti tra le diverse aree geografiche e assicurando che anche i pazienti residenti in zone decentrate possano ricevere assistenza tempestiva e di qualità, migliorando così la disponibilità dei servizi e alleviando la pressione sulle strutture sanitarie centrali;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo agli obiettivi di cui al punto i) adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale;

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento.

DECRETA

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Regionale (Asrem) è autorizzata ad espletare le attività di prescrizione e somministrazione di microinfusori e sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, presso le articolazioni aziendali che dispongano delle professionalità idonee e compatibili ad erogare le predette prestazioni sanitarie.

ART. 2

Il Direttore Generale dell'ASREM adotterà tutti i provvedimenti attuativi necessari per dare esecuzione al presente atto.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82